



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 55 del 26 luglio 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, CAPOLEI, SIMEONI, CREA, ROTONDI,
CARTAGINESE, PALAZZI, NERI, CANGEMI, TRIPODI,
MARI e SAMBUCCI**

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DEL LAZIO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V – IV – I – II - IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 21/07/2023 12:49:53

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 24/07/2023 12:14:40

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 21/07/2023 13:08:04

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 24/07/2023 15:45:43

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 21/07/2023 13:05:48

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 24/07/2023 16:25:26

Firmato digitalmente da:
Marika Rotondi
Data: 24/07/2023 14:34:54

Firmato digitalmente da: Vittorio Sambucci
Data: 26/07/2023 12:37:00

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 24/07/2023 15:31:53

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 25/07/2023 11:31:02

Firmato digitalmente da: Orlando
Tripodi
Data: 25/07/2023 13:34:32

Firmato digitalmente da: Emanuela Mari
Data: 26/07/2023 11:03:00

RELAZIONE

Secondo alcuni dati diffusi dall'Unesco sono moltissime le lingue a serio rischio di estinzione e oltre un centinaio di queste si rinvergono nei Paesi dell'Unione Europea.

In base a questi studi, l'Italia è uno dei Paesi al mondo con più varietà di dialetti: ogni comune, infatti, ne possiede uno. Per molti anni i dialetti sono stati però dimenticati e accantonati. La scomparsa dei dialetti, accelerata dal dopoguerra, viene ricondotta a una scelta precisa dall'alto, "perché il Paese aveva bisogno di affermare la propria lingua ufficiale".

Il termine "dialetto" deriva dalla parola greca "diálektos", la quale indicava il modo di esprimersi attraverso il linguaggio. Gli antichi greci riconoscevano vari dialetti che a sua volta furono fusi in una lingua comune conosciuta con il termine "koiné".

In Italia, vengono definiti i dialetti le varietà - soprattutto parlate - che, a livello locale, convivono con la lingua nazionale. La lingua italiana assieme ai vari dialetti parlati e usati nella nostra penisola hanno rappresentato modo legittimi per ciò che concerne lo sviluppo storico e l'origine. Come per l'italiano, anche i dialetti rispecchiano culture e tradizioni particolari, sono autonomi, nel senso che hanno la loro grammatica, la loro fonetica e il loro lessico. Somigliano all'italiano perché provengono dall'origine comune, cioè dal latino volgare e quindi fanno parte alla medesima famiglia neo-latina. Più precisamente, i dialetti sono l'evoluzione dei tanti volgari in cui il latino si frammentò, dopo la caduta dell'Impero romano, e che non ebbero la fortuna di essere scelti come lingua nazionale. Pier Paolo Pasolini, nello spiegare le ragioni che portarono alla formazione della lingua italiana, ribadì: *"Mentre per altre lingue europee, come il francese, la loro istituzione fu dettata da motivi politici, burocratici e statali, l'italiano nacque attraverso la letteratura. Affiancati alla lingua italiana ci sono i dialetti veri e propri che sono delle lingue potenziali che però non sono mai giunte al grado di lingua, perché soppiantate dal prestigio letterario del fiorentino"*.

La lingua Italiana, a fine 800, era relegata solo nei libri e quasi tutti gli abitanti della penisola parlavano il loro dialetto. L'Italiano era nella sostanza una lingua straniera nella penisola perché usata nella forma scritta solo da un italiano su cento. Con l'Unità d'Italia inizia il processo di unificazione linguistica. All'inizio del Novecento parte la diffusione della lingua italiana come lingua orale, promossa attraverso i programmi scolastici ed affermatasi veramente come lingua madre solo con la diffusione dei mass media. Il prezzo di questa conquista è stato il sacrificio degli idiomi dialettali in ragione di presunta emancipazione da una situazione di subalternità sociale e culturale da essi rappresentata a livello linguistico.

Negli ultimi tempi però, una nuova sensibilità è venuta affermandosi, una sensibilità che può ben essere riassunta nella frase del celebre filologo italianista, Ezio Raimondi: *"... occorre tutelare anche il paesaggio della lingua, oltre quello naturale. Oggi che la barbarie dominante cancella ogni radice si riscopre il dialetto nel teatro, nella musica, nella letteratura. Non come folklore consumistico ma come lingua dell'anima"*.

I dialettologi sono soliti suddividere i dialetti d'Italia in due gruppi: - i dialetti settentrionali che si dividono in: - dialetti gallo – italici - dialetti veneti - dialetti istriani - i dialetti centro – meridionali, che si dividono in: - dialetti toscani - dialetti mediani - dialetti meridionali – dialetti meridionali estremi.

I dialetti del Lazio sono classificati entro tre gruppi fondamentali: dialetti italiani mediani, dialetti italiani meridionali e dialetti veneti. Ai dialetti italiani mediani appartengono il

romanesco, il dialetto sabino, il dialetto laziale centro-settentrionale e i dialetti della Tuscia viterbese; ai dialetti italiani meridionali appartiene il dialetto laziale meridionale; ai dialetti veneti appartiene il dialetto venetopontino. Il Lazio, dunque, come le altre regioni centrali dell'Umbria e delle Marche, ha una situazione dialettale non unitaria; la linea Roma-Ancona, infatti, è uno dei confini di maggiore importanza nell'ambito dei dialetti italiani.

I dialetti, dunque, rappresentano le nostre radici, la nostra identità culturale che non va dimenticata e abbandonata ma, al contrario, assolutamente preservata.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di completare tale intento e di riconoscere, preservare e valorizzare l'importante patrimonio culturale costituito dai dialetti, promuovendo una meritoria azione di: tutela, recupero, conservazione e valorizzazione delle testimonianze culturali, storiche e linguistiche che legano le comunità al proprio territorio; sviluppo della ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, la valorizzazione della lingua e della toponomastica; l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità, anche indirizzate all'utilizzo delle lingue nell'ambito di forme artistiche e di iniziative di comunità.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 – stabilisce che la Regione Lazio riconosce e valorizza i dialetti locali quali parte integrante del patrimonio storico e culturale e si adopera affinché tale patrimonio sia trasmesso alle future generazioni.

L'articolo 2 – elenca le azioni e gli interventi previsti dalla legge: la promozione di studi e ricerche sui dialetti locali in collaborazione con Università e centri di ricerca, l'organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento, manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, la costituzione di un fondo bibliografico specialistico ed un archivio documentale liberamente consultabili on-line. Accanto a queste azioni sono previsti progetti didattici rivolti alle nuove generazioni ed il sostegno a manifestazioni artistiche e letterarie di vario genere.

All'articolo 3 – viene previsto il Piano annuale degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti, di seguito nominato "Piano degli interventi", che sarà approvato dalla Giunta, sentito il Comitato scientifico di cui all'art. 4. Tale Piano andrà a definire: gli interventi da realizzare, le risorse finanziarie, gli schemi delle intese e convenzioni, i soggetti destinatari, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, gli importi massimi di spesa e tutta una serie di modalità e di condizioni. Le modalità ed i criteri per la costituzione, l'iscrizione e la tenuta del registro dei dialetti del Lazio riconosciuti.

L'articolo 4 – costituisce il Comitato scientifico presieduto dall'Assessore regionale competente in materia a cui sono affidati compiti consultivi e propositivi rispetto alle azioni previste dalla presente legge.

L'articolo 5 – sancisce il rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

L'articolo 6 – presenta la norma finanziaria che prevede che per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con uno stanziamento pari a euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2023-2024-2025. La somma di euro 200.000,00 messa a disposizione per la presente proposta è tesa di riconoscere, preservare e valorizzare l'importante patrimonio culturale costituito dai dialetti.

L'articolo 7 – tratta dell'entrata in vigore.



Art. 1
(finalità)

1. Al fine della tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione Lazio, quale crogiolo delle antiche civiltà italica, salvaguarda e valorizza i dialetti del Lazio nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove, in particolare, i seguenti interventi:

- a) studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
- b) progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti del Lazio fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
- c) manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti del Lazio e le realtà culturali ad essi legate, anche nell'ambito della programmazione per la promozione delle attività culturali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia dello spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche;
- d) seminari, convegni e corsi di aggiornamento in materia.

2. La Regione, altresì, costituisce e incrementa, un fondo bibliografico specialistico e un archivio documentale multimediale, consultabili *on line* nella sezione "Biblioteca" del sito del Consiglio della Regione Lazio.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può, in particolare:

- a) operare in forma diretta, anche attraverso l'assegnazione di incarichi per studi e ricerche;
- b) stipulare intese o convenzioni con istituti scolastici, università, centri di documentazione e ricerca, pubblici o privati, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa nella ricerca storica e scientifica relativa al patrimonio linguistico e dialettale;
- c) concedere contributi per la realizzazione di progetti, presentati da soggetti, pubblici o privati, volti a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti della Regione anche ai fini dell'apprendimento della storia e delle tradizioni locali;
- d) istituire premi per tesi di laurea e/o dottorati che riguardino la storia, la cultura e il patrimonio letterario dei dialetti del Lazio;
- e) istituire un registro per i dialetti del Lazio riconosciuti.

Art. 3

(Piano annuale degli interventi salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, approva il Piano annuale degli interventi salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Piano degli interventi.
2. Il Piano degli interventi definisce, per l'anno di riferimento, in particolare:
 - a) gli interventi da realizzare tra quelli di cui all'articolo 2;
 - b) le risorse per la copertura finanziaria degli interventi di cui alla lettera a);
 - c) gli schemi delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - d) i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
 - e) le modalità e i criteri per la concessione, mediante appositi bandi, dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
 - f) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili di cui alla lettera e), nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
 - g) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;
 - h) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui alla lettera e), nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
 - i) le modalità per il monitoraggio e il controllo sugli interventi di cui alla lettera a);
 - l) le caratteristiche dei premi per tesi di laurea e/o dottorati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d);
 - m) le modalità, i termini e i requisiti per la partecipazione ai premi di cui alla lettera l), nonché i criteri di selezione per l'aggiudicazione e le modalità di svolgimento degli stessi;
 - n) le modalità e i criteri per la costituzione del registro dell'articolo 2 comma 3 lettera e, per l'iscrizione nello stesso e per la relativa tenuta.
3. Il Piano degli interventi è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art.4

*(Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione
e diffusione dei dialetti del Lazio)*

1. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Comitato per i dialetti, con funzioni propositive e consultive.
2. Il Comitato per i dialetti è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, ed è composto da sei membri scelti, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione tra esperti dei dialetti di ciascun ambito provinciale, di comprovata competenza nella storia e nella cultura dei dialetti del Lazio, dei quali uno in rappresentanza del territorio di Roma Capitale, uno di quello della Città metropolitana di Roma Capitale e uno in rappresentanza del territorio di ciascuna provincia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato per i dialetti.
4. Il Comitato per i dialetti resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.
5. I compiti, le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per i dialetti sono disciplinati con un regolamento interno.
6. L'istituzione del Comitato per i dialetti non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 5

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 6
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nella missione ' programma relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' nel programma 1 "Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali". titolo I "Spese correnti" nel macro aggregato 104 della voce di spesa denominata "Attività di salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio" è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti del programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondo è accantonamenti", titolo I "Spese correnti".



Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.